

IL TAR DEL LAZIO GETTA LA SPUGNA SULLE GRADUATORIE: LA COMPETENZA È DEI GIUDICI ORDINARI

Via libera alle assunzioni sui posti accantonati

DI CARLO FORTE

Il Tar Lazio ha gettato definitivamente la spugna sulla questione della giurisdizione sulle graduatorie a esaurimento. Non è il giudice amministrativo che deve occuparsi delle questioni che insorgano in tale materia, ma il giudice ordinario. E quindi gli uffici scolastici possono definitivamente assegnare le cattedre e i posti, che erano stato accantonati per le immissioni in ruolo per effetto del contenzioso in atto. È quanto si evince dall'ultima pronuncia sull'argomento emessa dal Tar del Lazio, con una sentenza breve depositata il 24 gennaio scorso. La questione della giurisdizione non è nuova: si sapeva fin dal 2000 che il Tar non era il giudice giusto. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, infatti, si erano ripetutamente pronunciate in questo senso fin dal 2000.

Ma la faccenda è ritornata in auge perché sulle graduatorie è insorto di recente un vero e proprio contenzioso seriale, basato sulla questione del pettine. Le norme precedenti all'ultimo aggiornamento delle graduatorie, infatti, avevano precluso il trasferimento da una provincia all'altra dei docenti precari già inclusi negli elenchi provinciali. E per trovare un compromesso era stato previsto che gli interessati, ferma la inamovibilità dalla provincia di appartenenza, potessero chiedere di entrare nelle graduatorie di altre province in coda alle medesime. Di qui tutta una serie di ricorsi collettivi davanti al Tar Lazio, che in prima battuta avevano visto l'amministrazione soccombente.

Il giudice amministrativo, infatti, aveva disposto sistematicamente gli inserimenti a pettine per i ricorrenti, in tutte le graduatorie dove erano stati inseriti in coda. E tale orientamento è stato condiviso per un bel po'

anche dal Consiglio di stato. Che ha continuato ad affermare la propria giurisdizione, fino a qualche mese fa, nonostante i precedenti di segno contrario delle Sezioni unite.

L'avvocatura dello stato, peraltro, non ha mai posto la questione in giudizio e, quindi, agli uffici scolastici non è rimasto altro da fare che dare attuazione ai tanti provvedimenti che disponevano l'inserimento a pettine. A un certo punto, però, 4 docenti precari sono intervenuti nei giudizi in corso ed hanno sollevato la questione della giurisdizione davanti alle Sezioni unite. Che non hanno fatto altro che ribadire quello che già si sapeva (ordinanza 3032/2011). E cioè che la materia non rientra nella sfera di giurisdizione del Tar, ma in quella del giudice ordinario.

Pertanto, tutti i provvedimenti emessi dal Tar sulla materia sono destinati a cessare, perché formati in carenza di potere. E tra questi ri-

entrano anche i provvedimenti che imponevano agli uffici scolastici di inserire i ricorrenti a pettine nelle graduatorie. E quindi gli uffici possono tranquillamente procedere alle immissioni in ruolo anche sui posti che erano stati accantonati dopo le pronunce del Tar Lazio. Per lo meno per le situazioni dove il Tar ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione. Infatti, contrariamente a quanto affermano alcuni, l'effetto della carenza di giurisdizione è quello

di azzerare tutto. Compresi i provvedimenti dei commissari ad acta che avevano disposto gli inserimenti a pettine.

Ma non tutto è perduto per i ricorrenti. I ricorsi, infatti, possono essere riproposti davanti ai giudici del lavoro delle varie circoscrizioni sparse per la penisola. E possono essere riproposte

anche le azioni cautelari. Per queste ultime i tempi sono strettissimi: 30 giorni a partire dal 24 gennaio. Per le riassunzioni ordinarie, invece, ci sono 90 giorni di tempo.

Il procedimento è noto ai giuristi come «translatio iudicii» e consiste, appunto, nella riassunzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione ad opera della parte. Ma anche su questo: «resta inoltre da vedere se e quali statuizioni il giudice ordinario riterà di assumere», ha commentato Mario Pittoni, capogruppo della Lega in commissione istruzione al senato, «visto che altro è l'inserimento in graduatoria disposto con riserva dal Tar per il tramite del commissario ad acta, altro è disporre l'immissione in ruolo del singolo».

—©Riproduzione riservata—

